

## TORNATA DEL 22 GENNAIO 1856

- 2 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Comunicazione dal presidente della Camera elettiva di un progetto di legge iniziato dal deputato Quaglia, e dalla medesima approvato, portante alcune disposizioni transitorie intorno alla leva — Votazione per la nomina di due commissari alla Cassa ecclesiastica per compiere il numero prescritto — Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Modificazione all'articolo 1, emendato dall'Ufficio centrale, dal ministro dell'istruzione pubblica, combattuto dai senatori Mameli e Plana — Proposta del senatore Manno — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Sauli e San Marzano — Ritiro della proposta del senatore Manno — Adozione degli articoli 1 e 2 proposti dall'Ufficio centrale colla modificazione del ministro dell'istruzione pubblica, formanti l'articolo 1 — Articolo 3 — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Maestri e Sauli — Approvazione dell'articolo 3 modificato dall'Ufficio centrale — Emendamento del ministro dell'istruzione pubblica all'alinea dell'articolo 4 emendato dall'Ufficio centrale — Parlano contro tale emendamento i senatori Mameli e Di Castagnetto, in favore i senatori Cibrario, Plezza, Gioia e Jacquemoud — Osservazioni del senatore Di Pollone — Rigetto del sotto-emendamento proposto dal senatore Di Pollone — Aggiunta all'articolo 4 del senatore Pallavicino-Mossi combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'emendamento proposto dal ministro dell'istruzione pubblica — Rigetto dell'aggiunta del senatore Pallavicino-Mossi — Dichiarazione del senatore Colla appoggiata dal senatore Riva — Ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 4 emendato dall'Ufficio centrale — Mozione del senatore maresciallo Della Torre, oppugnata dal ministro dell'istruzione pubblica — Articolo 4 del progetto ministeriale — Incidente in ordine alla discussione dell'articolo 5 aggiunto dall'Ufficio centrale — Emendamento all'articolo 4 dell'Ufficio centrale combattuto dal ministro dell'istruzione pubblica, e sua aggiunta al detto articolo — Proposta del senatore Di Pollone sull'ordine della discussione — Presentazione di un progetto di legge per una convenzione col municipio di Torino pel prolungamento della via di Santa Teresa.*

La seduta è aperta alle ore 2  $\frac{1}{2}$  pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri e di grazia e giustizia; e più tardi intervengono anche i ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze.)

**MARIONI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Debbo dare conoscenza al Senato della comunicazione, fatta dal presidente della Camera elettiva, di un

progetto di legge iniziato dal deputato Quaglia ed approvato da quella Camera, portante alcune disposizioni transitorie intorno alla leva.

Questo progetto sarà dato alle stampe o quindi distribuito ai signori senatori.

Debbo pure rammentare al Senato come dallo spoglio dello squittinio per la nomina dei tre commissari alla Cassa ecclesiastica risultasse che il solo senatore Des Ambrois aveva ottenuto la maggioranza di voti e che gli altri senatori, i quali avevano ottenuto maggior numero di voti senza poter però raggiungere la voluta maggioranza, erano i signori senatori Siccardi, Mameli, Montezemolo e Cagnone.

Ora pregherò il Senato di voler scrivere in una nuova scheda due nomi per compiere il numero dei membri prescritto dalla legge.

Si procederà poi alla raccolta delle schede.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno richiama intanto la discussione del progetto per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

Essendo ieri stata dal Senato chiusa la discussione generale, darò lettura dell'articolo 1 del progetto ministeriale, e quindi dell'articolo che contrappone l'ufficio centrale:

« Art. 1. Il ministro della pubblica istruzione governa e sorveglianza tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e di educazione.

« Sono eccettuali gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e marina. »

Debbo far presente al Senato che l'ufficio centrale divide in due articoli il concetto che racchiude l'articolo 1 del progetto ministeriale, e così nel suo articolo 1 definisce le attribuzioni ministeriali in genere, dicendo:

« Il ministro presiede alla pubblica istruzione, ne promuove il progresso e la diffusione. »

Il secondo, che conviene aver presente anche onde poter deliberare sul primo, l'ufficio centrale l'avrebbe concepito in questi termini:

« Da lui dipendono le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, e tutte le autorità preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge.

« Sono eccettuali gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e di marina. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Chieggo la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro della pubblica istruzione.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Mentre riconosco che l'articolo 2 del progetto ministeriale è alquanto imperfetto, debbo però avvertire che quello pure dell'ufficio centrale correlativo non comprende sufficientemente le attribuzioni principali che spettano ad un ministro.

L'articolo del Ministero credo difetti in questo, che non accenna ad una delle parti principali a cui deve attendere il ministro dell'istruzione pubblica, cioè di promuovere l'istruzione; invece l'articolo dell'ufficio centrale difetta in ciò che fa del ministro un presidente, titolo senza dubbio onorifico, ma che non corrisponde affatto all'ufficio di un ministro, nel quale si richiede particolarmente l'azione più che una presidenza. Esso deve essere più attivo che passivo, di modo che mi è avviso che l'attribuzione principale del ministro sia di governare, di sorvegliare. Questi sono gli attributi principali di lui, e non si dovrebbero dimenticare in un articolo dove, per così dire, per sommi capi si stabiliscono le attribuzioni del ministro.

Quindi io proporrei di modificare l'articolo del Ministero nel senso seguente, di dire cioè: « Il ministro governa e sorveglianza la pubblica istruzione, e ne promuove l'incremento. »

Poi accetterei ben di buon grado il secondo articolo del-

l'ufficio centrale, del quale però credo non sia necessario farne un articolo a parte, ma se ne potrebbe formare un'appendice dell'articolo 1.

Mi pare che in questo modo l'emendamento, il quale partecipa dell'articolo del Governo e di quello dell'ufficio centrale, possa essere il migliore, a mio senso, da adottarsi.

**MAMELI, relatore.** Domando la parola.

Il primo articolo, in sostanza, non è che una mutazione di parole. Il tenore dell'articolo che cade in discussione è conforme al primo della legge 4 ottobre 1848, espresso in questi termini:

« Il Ministero della pubblica istruzione dipende dalla direzione del ministro segretario di Stato. »

Abbiamo tuttavia semplificato la locuzione, dicendo che il ministro presiede alla pubblica istruzione e ne promuove il progresso e la diffusione. In queste parole è espressa tutta la dignità ed importanza dell'ufficio. Del resto non è senza ragione che ci siamo indotti a togliere la parola *governa*. Oltreché ci pare più proprie il dire che *presiede alla pubblica istruzione*, abbiamo pure riflettuto che la parola *governa* poteva involgere un concetto troppo assoluto e pugnante colla libertà d'insegnamento. Sarà stato certamente fuori delle intenzioni del ministro, che vuol lasciare al pari di noi intatta quella delicata discussione, ma noi crediamo di dovervi insistere, a scanso di equivoci.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Io credo che chiunque sostenga la libertà dell'insegnamento debba avere cognizioni sufficienti per comprendere che colla parola *governa* non s'intende di mettere incaglio alcuno alla libertà d'insegnamento; tanto più che qui si accenna solo alle scuole ed agli istituti pubblici d'istruzione. Se la definizione contemplasse anche gli istituti privati, allora comprenderei come potrebbe nascere il dubbio che colla parola *governa* si volesse incagliare di troppo l'andamento degli istituti e delle scuole private; ma, siccome qui si dice « Il ministro della pubblica istruzione governa e sorveglianza tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e di educazione, » e poi, quanto agli istituti privati, vi è un'altra disposizione nella quale non si fa più cenno di governare, ma si solo di sorveglianza, così io credo che qualunque, per quanto sia amatore di libero insegnamento, non rifiuterà mai al Governo il diritto di sorvegliare gli istituti, per liberi che essi sieno, nell'interesse, come diceva ieri, delle istituzioni dello Stato, nell'interesse della morale. Per conseguenza mi pare che debba svanire ogni sospetto, ogni dubbio al riguardo. La parola *governare* è chiara; essa vuol dire, non solamente conservare, ma conservare secondo le leggi ed i regolamenti esistenti, in modo da non lasciar tralignare l'istruzione pubblica dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

**MAMELI, relatore.** Con queste spiegazioni, essendo tolto ogni dubbio sul vero senso ed intelligenza della parola *governare*, non insistiamo più oltre in una discussione che tornerebbe inutile, dappoiché siamo tutti d'accordo sul genuino concetto dell'articolo 1.

**PIANA.** La parola *governa* importa con sé la facoltà condizione che il ministro abbia nella sua mente una sufficiente cognizione di tutte quante le parti che versano sull'insegnamento. Ora questa condizione è improbabile in una sola testa umana; quindi è che meglio calza al proposito la parola *presiede*, congiunta a quella di *promuove*.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** La definizione che or ora diede l'onorevole senatore Piana della parola *governare*, dicendo che in essa sarebbe inclusa, non solamente la facoltà, ma l'onniscienza del ministro nelle parti che

riguardano le scienze ed in quelle che concernono propriamente l'istruzione, io credo che non la troverà in nessun dizionario. Secondo l'opinione del senatore Plana, un ministro che governa un ramo qualunque del potere esecutivo, deve intendersi avere tutte le cognizioni che si richiedono per esercitare ogni ramo della sua amministrazione; ma questo è impossibile. Non si può assolutamente ammettere una tale definizione, perchè per sé assurda.

*Governare*, lo ripeto, nel suo senso vero, non vuol dire altro che far eseguire le leggi ed i regolamenti che sono votati e impedire che chiunque li trasgredisca.

**PLANA.** Il ministro dell'istruzione pubblica è una specialità che vuol essere distinta dagli altri; tutti i ministri possono avere una cognizione più o meno lata delle parti che sono affidate alla loro amministrazione, ma nelle scienze è impossibile. I tempi di Leibnitz sono passati; anche quelli di Bacone; non ne vogliamo più degli enciclopedici; vogliamo degli uomini specializzati.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi rincresce assai che l'onorevole preopinante persista a credere che, ammettendo quest'articolo, si voglia intendere che un ministro assolutamente farà tutto da sé e si occuperà anche della parte scientifica dell'insegnamento. Non vi sarebbe, ripeto, niente di più assurdo, tanto più se si considera la pochezza di mezzi del ministro attuale riguardo alle parti scientifiche. Egli crede di essere tutt'al più un mediocre amministratore, ma non mai di essere scienziato. Questo è tutt'affatto contrario alle sue convinzioni, e lo dichiara qui schiettamente.

Del resto, lo ripeto ancora, la parola *governare* non può avere il significato che vuole attribuirle l'onorevole senatore preopinante, e che quindi tutte le sue paure sono assolutamente vane.

Sono perfettamente d'accordo con lui che sarebbe ridicolo un uomo il quale volesse immischiarsi in tutte le parti della scienza, tanto più ridicolo, inquantochè nulla ne sa.

Un ministro deve essere amministratore, vegliare a far osservare le leggi, e fa osservare le leggi governando. Questo è il vero senso della parola che esprime le attribuzioni principali di un ministro.

**MANNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Manno ha la parola.

**MANNO.** Si eleva una questione se debba preferirsi la parola *presiede* a quella *governa*.

Io vorrei entrare mediatore fra queste due parole e trovarne una terza, la quale, soddisfacendo interamente all'intendimento del ministro, fosse anche grata all'ufficio centrale.

La parola che da me si propone è quella di *soprintende*. Nella parola *soprintende* si contiene benissimo quella di *governa*, perchè chi *soprintende* sta sopra alle cose amministrate, e col suo occhio vigila le dirige a suo senno. Con questa parola si evita il doppio inconveniente che si trova sia nella parola *governa*, sia nella parola *presiede*.

Della parola *governa* si è già bastantemente parlato. Io, in quanto a quella del *presiedere*, farò notare alla Camera che questa parola non è italiana, impiegata nel modo in cui si è voluta adoperare, giacchè il *presiedere una cosa o ad una cosa* è costruito erroneo, grammaticalmente parlando.

Per evitare dunque questa sconciatura di lingua, io propongo alla Camera che voglia adottare la parola *soprintende*, e allora gli articoli 1 e 2 della legge possono ridursi ad uno solo, dicendo:

« Il ministro soprintende all'amministrazione della pubblica istruzione, ecc., e da lui dipendono le scuole,

ecc. » e così il secondo articolo dell'ufficio centrale può congiungersi col primo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Per me trovo veramente singolare che, mentre nessuno può revocare in dubbio che i ministri sono appellati con tal nome e sono chiamati dalla fiducia della Corona al Ministero per governare, si voglia poi dichiarare che la parola *governa* non esprime ciò che deve fare un ministro. Per me non so rendermi ragione di questo.

Si ha forse l'intenzione di volere spogliare i membri del potere esecutivo della facoltà, del diritto di governare? È necessario dare una spiegazione. Se si vuole fare un automa di un ministro; se si vuole farne una persona tutt'affatto dipendente da altre autorità, le quali, benchè non figurino in prima linea, pure vogliono agire, si dichiari apertamente; ma mi pare che, quando, non solo nel nostro paese, ma in tutti gli altri paesi si nominano dei ministri per governare, e governare la parte che loro spetta particolarmente secondo la denominazione del proprio Ministero; quando si nominano a questo scopo di governare, mi pare inconcepibile che si voglia contrastare l'inserzione di questa parola, la quale esprime rettamente, in un modo non equivoco, le attribuzioni principali del ministro.

Dimodochè, al punto in cui è portata la questione, io credo che metterei in oblio i miei doveri e mancherei al mio ufficio, se non insistessi per mantenere questa parola.

**MANNO.** Allorchè io feci difficoltà sulla parola *governare*, non è già che intendessi di scemare punto l'autorità ministeriale, nè di disconoscere quella parte di governo dovuta ai ministri in ogni dicastero che loro è sottoposto; era solamente mio intendimento di cansare le difficoltà che questa parola ha eccitate, difficoltà che possono ridursi al loro senso primitivo, dicendo che la parola *governare* propriamente vuol dire custodire: *gubernator navis* è il pilota che dirige la nave. La parola *soprintende* pare a me debba esprimere una maggiore ampiezza, una maggiore sfera d'azione e d'autorità che quella di *governa*, la quale è stata, è vero, trasportata e adattata al Governo politico, alla signoria politica, ma con minore significazione, con minore portata della *soprintendenza*.

Io credo quindi di non offendere punto la delicatezza che i ministri possono sentire nella scelta della parola rappresentante la loro autorità, proponendo all'ufficio centrale che, invece di *governa*, si dica *soprintende*.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto di buon grado la definizione che fu ora data dall'onorevole senatore Manno. Diffatti concorda perfettamente con quella che io testè ne dava, benchè forse in termini meno esatti di quello che fece l'onorevole preopinante. Se la parola *governare* vuol dire conservare, è questo uno degli uffizi principali del ministro, di conservare cioè le leggi ed i regolamenti; ma, siccome questa parola potrebbe forse avere un senso troppo retrivo, cioè quello di voler solamente conservare e non progredire, si è per ciò che ho accettata la parte che mi parve migliore della redazione dell'ufficio centrale, cioè quella che dà al Governo, oltre al diritto di governare, quella ancora di promuovere l'istruzione, dimodochè con queste due frasi noi compendiamo le attribuzioni principali del ministro, e quindi veniamo ad ottenere lo stesso significato che ha la parola *soprintendere*.

Del resto, anche per le ragioni addotte dall'onorevole senatore Manno, cioè che la parola *soprintendere* ha un significato più vasto che quella di *governare*, siccome il ministro non ha per nulla l'intenzione di allargare di troppo le sue

attribuzioni, ma bensì di stare in quelle che gli spettano come ministro, e siccome la qualità sua si riassume particolarmente nella parola governare, io credo, senza tema di incorrere nella taccia di persistere troppo in cose di poca entità, perchè tale non credo questa, di dover fare istanza perchè sia mantenuta la parola *governa* già ammessa dall'ufficio centrale; poichè, al punto in cui sono le cose, potrebbe essere interpretata in un senso meno favorevole, se io abdicassi alla primitiva redazione del progetto ministeriale.

**SAULI.** Io confesso che avrei preferito la parola *soprintendere* a quella di *governare*, perchè dalla prima spiegazione data dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica mi pare che intende con tale parola di comandare, di esercitare (*Rumori*) un'autorità, di darle cioè quel significato che comunemente le si dà. Ora io trovo che negli Stati costituzionali il Governo non è esclusivo a nessuno; esso è partito fra i diversi poteri dello Stato. Sicuramente che il potere esecutivo è il più forte ordinariamente, ma senza l'aiuto del Parlamento non può però governare; dimodochè questa parola, che ha destato una certa gelosia in alcuni membri del Senato, mi pare che si potrebbe, senza che la dignità ministeriale ne abbia scapito, abbandonare, e sostituirla quella di *soprintendere*, perchè non offende alcuno dei corpi i quali prendono parte realmente al governo dello Stato (*Rumori*): *Le Roi règne et ne gouverne pas.* (*Rumori*)

**MANNO.** Domando la parola unicamente per dichiarare che, se l'ufficio centrale non accetta la mia proposizione, originata solamente dal desiderio di conciliare quelle differenze che possono esistere fra l'una e l'altra parola, io ritiro la mia proposta.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** (*Interrompendo*) Mi si permetta di fare ancora un'osservazione per dimostrare che la parola introdotta da me nell'articolo 1 non è tale che possa indicare di più di quanto essa possa genuinamente significare. Difatti io ho qui sotto gli occhi i due progetti di riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, presentati dai miei predecessori. Ebbene, le persone le quali più o meno hanno dimostrato di amare la libertà d'insegnamento, hanno introdotto nel progetto la parola *governare*. Tanto essa è notevole, che appare per la prima in capo al progetto, quando si parla degli attributi di un ministro. Certo, o signori, non potrebbe accettarsi la teoria dell'onorevole senatore Sauli, che tutti hanno il diritto di governare. Questo sarebbe lo stabilimento dell'anarchia. Quelli che fanno le leggi, sia bene, non sono i ministri, ma i tre poteri dello Stato; ma, una volta che le leggi sono fatte, quelli che le conservano e le fanno eseguire sono i ministri, e questo è il principale dover loro, e per questo incombe loro la responsabilità. Dunque governare non vuol dire altro che conservare le leggi, ossia far eseguire le leggi in modo che non si ecceda nell'esecuzione ed esse non siano trascurate.

Nel progetto presentato dal mio onorevole collega, già ministro della pubblica istruzione, parlando appunto nella sezione prima delle attribuzioni del ministro, all'articolo 7, dice: « Il ministro è responsabile dell'esecuzione della legge, che governa le diverse parti, ecc. » Nel progetto presentato dal cavaliere Farini, quando era ministro dell'istruzione pubblica, vi è un cenno analogo; tanto è vero che non si può trovare un passo che meglio collimi colle attribuzioni del ministro. Del resto riflettasi ancora ad una circostanza, la quale ho già accennata da principio, ed è che qui non si parla d'altro che dell'attribuzione del ministro sugli istituti e sulle scuole pubbliche. Ora la questione della libertà dell'in-

segnamento non cade sull'insegnamento dello Stato, cade sull'insegnamento privato.

Se, trattandosi dell'azione del ministro sulle scuole e sugli istituti privati, io usassi questa parola, allora credo che tutti gli appunti, i sospetti e le paure degli onorevoli preopinanti sarebbero fondati; ma qui invece le osservazioni degli onorevoli preopinanti, i quali, da quanto scorgo, difendono la libertà dell'insegnamento nella parte più lata, non sarebbero fondate, mentre qui non si parla salvochè dell'insegnamento pubblico, degli istituti e delle scuole pubbliche. Ora chi vorrà negare al ministro il dovere di governare questi stabilimenti dell'istruzione pubblica dello Stato? Ciò è impossibile; onde mi pare che questi sospetti siano assolutamente insussistenti.

**DI SAN MARZANO.** Io non attacco alla parola *governare* quel più lato o ristretto senso che possa avere, ma mi pare che debba intendersi nel senso di cui parlarono i proponenti. Il cocchiere governa i cavalli, l'aia governa i ragazzi, ma che un ministro governi le scuole, io credo che non sia italiano. (*Rumori*)

**MANELLI, relatore.** Il signor presidente mi ha fatto avvertire che la differenza fra l'articolo 1 proposto dal Ministero e quello che vi ha surrogato l'ufficio centrale sta in questo, che il ministro parlava del governo e della sorveglianza di tutte le scuole ed istituti pubblici d'istruzione e di educazione, mentre l'articolo surrogato è più largo e riflette in generale la pubblica istruzione. Onde rimuovere pertanto ogni difficoltà, possiamo ritenere la prima parte dell'articolo del progetto ministeriale, e soggiungervi per allinea l'articolo 2 del progetto dell'ufficio centrale.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Io credo che la mia definizione è forse più larga di quella dell'onorevole preopinante; il Governo non sorveglianza le scuole, sorveglianza la pubblica istruzione e ne promuove l'incremento.

Il relatore invece, secondo la sua ultima espressione, direbbe: « il ministro governa e sorveglianza gli istituti, le scuole, » come era detto nel primitivo progetto del Ministero. Ma invece il Ministero l'ha emendato in questo senso per togliere le difficoltà mosse anche dall'onorevole senatore Di San Marzano, quasiché il Ministero volesse governare le scuole, volesse cioè fare il direttore degli studi.

Dunque dicendo « il ministro governa e sorveglianza alla pubblica istruzione, ecc. » e soggiungendo quindi « da lui dipendono le scuole e gli istituti, ecc. », ogni difficoltà deve essere risolta.

**MANELLI, relatore.** Tutti siamo d'accordo e si ritiene per questa parte il testo dell'articolo dell'ufficio centrale, che sarebbe così concepito.

**PRESIDENTE.** Se non si domanda la parola rileggerò la nuova redazione intesa fra il Ministero e l'ufficio centrale. Essa unisce di bel nuovo le parti che erano state separate dall'ufficio centrale nei due articoli.

« Art. 1. Il ministro governa e sorveglianza alla pubblica istruzione, ne promuove l'incremento. Da lui dipendono le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, e tutte le autorità preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge.

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e di marina. »

Leggerò ora l'articolo 2 del progetto ministeriale.

« Art. 2. Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide il pubblico insegnamento, d'istruzione elementare, secondaria e superiore.

« L'elementare, che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'educazione dell'infanzia e della fanciullezza, e le scuole elementari per gli adulti.

« La secondaria ha due diramazioni, l'una di studi classici e l'altra di studi speciali o tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

« La superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

« Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari. »

L'ufficio centrale avrebbe redatto questo articolo nei seguenti termini:

« Art. 3. Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore.

« L'elementare, che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'educazione dell'infanzia e della fanciullezza e le scuole elementari per gli adulti.

« La secondaria ha due diramazioni, una di studi classici e l'altra di studi speciali e tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

« La superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

« Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari. »

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero dichiara di accettare la redazione dell'ufficio centrale, perchè gli pare più legislativa, più succinta e più chiara. Solamente osserverei allo stesso relatore che vi sarebbe da correggere un errore di grammatica, senza dubbio occorso nella stampa, perchè, dopo di avere emendate le ultime parole della prima parte, cioè dopo di aver detto « Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore, » si mantiene il genere femminile nel denominare i diversi rami d'insegnamento.

**MAMELI**, relatore. È un semplice errore di stampa.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Allora, mediante questa semplice correzione, accetto l'articolo dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE**. Darò lettura dell'articolo quale si trova proposto dall'ufficio centrale colla correzione ora indicata:

« Art. 3. Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore.

« L'elementare, che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'e-

ducazione dell'infanzia e della fanciullezza e le scuole elementari per gli adulti.

« Il secondario ha due diramazioni, una di studi classici e l'altra di studi speciali o tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

« Il superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

« Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari. »

**MAESTRI**. Qui si classificano le scuole in elementari, secondarie e superiori; nel corpo della legge trovo anche le scuole magistrali; domando perchè non siano comprese in questa classificazione, e a quale delle tre classi queste ultime appartengano; a me pare che sarebbe bene specificarlo in questo articolo.

**LANZA**, ministro della pubblica istruzione. Le scuole magistrali devono poi formare una categoria a parte, perchè tendono a preparare i maestri per le scuole elementari; sono quindi un ramo dell'insegnamento che fa parte delle scuole elementari. In quest'articolo si sono date soltanto definizioni generiche; ognuno di voi, o signori, sa quanto questa materia sia difficile, epperò si è procurato, per semplificare, di comprendere, di raccogliere in soli tre rami tutte le diverse specialità dell'insegnamento.

Riconosco al certo che queste definizioni sono ben lontane dall'essere perfette, ma furono assai studiate, ed è difficile, almeno per quanto a me pare, di trovarne una la quale comprenda tutti gli insegnamenti in modo da non lasciare nulla a desiderare. Del resto dichiaro che s'intende che le scuole magistrali debbono essere comprese nel ramo delle elementari.

**SAULI**. Dimando la parola unicamente per fare un'interpellanza al relatore, cioè se egli non intenda che, adottandosi l'articolo terzo, non si nuoca a quelle maggiori larghezze che l'ufficio centrale intendeva di fare all'articolo quinto, col quale pare che voglia togliere dall'immediato governo del Ministero le scuole di convitti privati tanto maschili che femminili, ecc.

Domando questo solamente per togliermi un dubbio.

**MAMELI**, relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante che questa è soltanto una disposizione speciale.

**PRESIDENTE**. Metto nuovamente ai voti l'articolo: si alzi chi vuol approvarlo.

(È approvato.)

« Art. 5. Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, di congregazioni, di opere pie, ovvero di particolari fondazioni a favore di qualche città o terra. »

A quest'articolo del Ministero l'ufficio centrale ne contrapponeva uno così formulato:

« Art. 4. Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni.

« Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti stabilmente in tutto od in parte da congregazioni, da opere pie, ovvero da particolari a favore di

qualche città o terra; salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** La variazione introdotta dall'ufficio centrale in quest'articolo consiste nelle ultime parole: « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. »

A me pare superflua da una parte quest'aggiunta, mentre che dall'altra potrebbe incagliare assai le disposizioni che dovrebbe dare il ministro riguardo a questi lasciti.

E mi spiego. Ho detto che è superflua, perchè senza dubbio quando si prendesse una disposizione, la quale fosse contraria alla volontà del testatore, e che nessuna legge autorizzasse a prenderla, la parte interessata potrebbe naturalmente ripetere e muovere querela per questo.

Ripete un'altra parte poi che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe, tenendo questa disposizione, che quando, supponiamo, un legatario mettesse qualche condizione, la quale non contravenisse ad una legge, ma ad un decreto reale, basterebbe questo perchè non si potesse eseguire il legato a profitto dell'istituzione; giacchè qui si dice: « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. » Dunque, se fosse contrario ad un decreto, vuol dire che il ministro non avrebbe alcuna autorità, non avrebbe alcun potere per far eseguire questo decreto.

Si supponga, per esempio, che sia un professore il quale testi in favore dell'istruzione del suo paese, e che voglia prescrivere un programma di studi; che voglia prescrivere certe scuole, certe norme di disciplina, le quali a lui paiono le migliori. Io domando se di queste prescrizioni sulle discipline, sui programmi che sarebbero imposti come condizioni al legato, appunto perchè non vi sarebbe alcuna legge in contrario, ma vi sarebbe solamente un decreto, se ne dovrà tener conto.

La risposta, o signori, ognuno la può fare di per sé. Ed è perciò che dicevo che questa disposizione porterebbe grave incaglio.

Farò un'altra osservazione. Vi sono molti legati, i quali si sono fatti a pro dell'istruzione, per esempio, delle scuole elementari o delle scuole secondarie, e si adoperarono in tali legati le espressioni che erano in uso nei tempi in cui vennero fatti riguardo a certe scuole. Si parlerà, per esempio, della quinta o sesta, o che so io, denominazioni che ora non esistono più. Suppongasi, per esempio, che non conoscendosi in certi siti, in quei tempi, altra istruzione che quella del latino, siasi testato in favore di una scuola di latinità. Ora io domando se, rendendosi, per esempio, impossibile in quella data località che si possa, secondo un decreto, perfezionare, compiere l'insegnamento di un corso, perchè si richiederebbe qualche spesa di più, oppure bisognerebbe convertire quel legato in un'altra scuola ugualmente utile al paese, e che non sarebbe più la scuola di grammatica, ma sarebbe la scuola di quarta elementare, se questo deve far ostacolo o impedire il governo oppure qualche amministrazione di accettare quel legato, e di profittare del beneficio della scuola, al cui fine sia stato istituito il legato medesimo.

Io trovo che, se non si vuole mettere altra condizione che quella delle leggi, e non si contemplano i decreti o regolamenti, entrerebbero in gravi difficoltà, e molti legati saranno ineseguiti, oppure convertirà lasciata crescere il disordine nell'insegnamento, lasciando degli insegnamenti imperfetti.

Dunque, riassumendomi, dico che questa disposizione io non la credo necessaria, perchè tuttavia che vi fosse infrazione di un testamento nelle parti essenziali, l'erede o l'esecutore testamentario ha sempre diritto di ripetere avanti ai

tribunali per l'eseguimento del legato; e se non trattarassi che di cose accessorie che saranno state modificate per la ragione dei tempi da decreti, da nuovi regolamenti, non conviene mettere una condizione che renderebbe ineseguitibile questo decreto, oppure renderebbe necessaria la rinuncia ad un legato, imperocchè avremmo ragione di opporre che non vi ha disposizione di legge in proposito, ma solamente disposizione di decreto, e però non si sarebbe vincolati.

**MAMELI, relatore.** Il nostro scopo nel dividere l'articolo in due è stato quello di rendere più preciso il concetto che nel progetto del ministro ci pare meno esatto, essendo ben chiaro che pubbliche in senso assoluto debbono dirsi le scuole mantenute a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, mentre quelle che sono mantenute a spese di congregazioni o d'opere pie o di private fondazioni, allora soltanto possono qualificarsi tali che abbiano per iscopo la pubblica istruzione in qualche terra o comune, salva la volontà dei fondatori stessi in quanto non sia in opposizione colle leggi dello Stato.

Da questa restrizione poi non ponno, a parer nostro, risultare gli effetti che teme il signor ministro; poichè, se la letterale prescrizione delle tavole di fondazione non si potesse più conciliare col progresso dei tempi, una savia interpretazione od una ben intesa commutazione, la quale non eccede certamente i poteri del Re, potrebbe supplirvi; nè in tal modo resterebbe violata la volontà dei fondatori, essendo le commutazioni fondate appunto sul principio che così avrebbero i fondatori stessi voluto ed ordinato, qualora avessero potuto prevedere le circostanze sopravvenute, affinchè l'esecuzione si accordi collo scopo di pubblico bene che si ebbe unicamente in mira, altrimenti seguirebbe la strana conseguenza di convertire in disfavore e danno quello che era a vantaggio pubblico diretto.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Può darsi che io non mi faccia un concetto esatto su quanto ha voluto dire l'ufficio centrale con questa espressione. Mi pare però che, come è collocata quest'ultima disposizione e come è espressa, metta, per così dire, nella facoltà del testatore di dichiarare pubblico un istituto privato, perchè dice: « Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti stabilmente in tutto od in parte da congregazioni, ecc. » e Pagliunta dell'ufficio dice: « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. »

Tali parole parrebbero indicare che si voglia far facoltà ad un testatore di fare un lascito a favore di una scuola privata.

**MAMELI, relatore.** Ma il fondatore può prescrivere che la scuola sia privata.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** A me pare che vi sia una contraddizione, perchè da una parte si dà la definizione degli istituti pubblici, e si dice che sono quelli che sono mantenuti stabilmente in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, da corporazioni e da particolari fondazioni; poi da un'altra si vorrebbe lasciare ad un individuo la facoltà di convertire un legato a beneficio di un istituto privato.

**MAMELI, relatore.** La differenza sta in questo, che gli uni sono per la loro natura istituti pubblici, gli altri lo sono per volontà dei fondatori.

**GIANNARINI, ministro degli affari esteri.** Mi pare che la questione non sia in questi termini, perchè qui si definiscono le scuole che debbono considerarsi per scuole od istituti pubblici, fra i quali si annoverano quelli fondati e mantenuti stabilmente in tutto od in parte da congregazioni, da opere pie o da particolari a favore di qualche città o terra.



Dunque, sempre quando un fondatore qualunque lascia una somma a favore di una città o terra, deve ritenersi che la scuola, che indi ne sorge, è pubblica e non privata: Non si lascia in facoltà del particolare di dichiarare pubblica o privata una scuola, la quale è pubblica quando il legato si fa in favore di una città o terra.

**MAMELI, relatore.** Sarà privata quando il testatore abbia voluto che sia tale, nè alcuna autorità può attribuire un carattere diverso senza violare uno de più sacri principii sui quali poggiano l'ordine pubblico e l'interesse delle famiglie.

**CINQUATO, ministro degli affari esteri.** Domando scusa. È inutile di mettere in quest'articolo, in cui si definisce quale sia la scuola pubblica, una disposizione la quale sarebbe eccezionale, sarebbe privilegiata; io non credo che questa possa mai essere interpretata in quel senso, perchè la condizione che vi si prescrive, acciò una scuola sia pubblica, è che il legato sia fatto a favore di una città o terra. Quando un particolare lega una somma per una scuola a favore di una città o terra, di necessità diventa pubblica; mi pare dunque pericoloso di lasciare ad arbitrio dei privati il dichiarare che, qualunque la scuola sia stabilita in favore di una città o terra, possa essere considerata come privata, perchè sarebbe in loro arbitrio di manomettere la legge.

**MAMELI, relatore.** Ciascuno è in facoltà di fondare nei termini che stima una scuola. A misura che scema la fiducia dei testatori nell'esatto adempimento della loro volontà, dovrà naturalmente scemare la loro propensione a promuovere col loro lasciti il progresso dell'istruzione.

**CINQUATO, ministro degli affari esteri.** A me veramente sembra un controsenso il dire che ad una scuola fondata a favore di un'intera popolazione, ad una scuola che è specialmente pubblica, si possa imprimere per volontà del testatore il carattere d'una scuola privata. Scuola privata sarebbe quella che viene circoscritta a certe categorie di persone; ma quando si fonda a favore d'un'intera popolazione, la scuola non può essere privata.

**MAMELI, relatore.** La scuola è pubblica per l'oggetto, ma non sotto il rispetto delle leggi e dei regolamenti che devono applicarsi al governo della medesima.

**CINQUATO, ministro degli affari esteri.** Io non capisco questa definizione.

**MAMELI, relatore.** Io la capisco benissimo. Si devono osservare le regole prescritte per gli istituti privati; onde rispettare così la volontà del testatore.

**PRESIDENTE.** Io dividerò l'articolo in tre parti per porlo ai voti.

**MAMELI, relatore.** La contestazione non cade che sulle ultime parole.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola per fare un'osservazione. Non può essere certamente intendimento nè dell'ufficio centrale nè del signor relatore di voler, dirò, menomare questi mezzi all'istruzione, come pure non può essere loro intendimento di secondare i modi di portare disformità nell'insegnamento. Io non lo credo.

Ora, se egli ammette che taluno possa fare un lascito a favore dell'istruzione, senza tenere nessun conto dei decreti e dei regolamenti che servono per la disciplina, per l'uniformità d'insegnamento, ne conseguirebbe che o bisognerebbe nelle scuole pubbliche lasciar regnare la disformità dell'insegnamento, oppure rinunciare a questo legato, perchè, siccome in tal materia è certo che tutto il mondo crede d'intendersi, e che ogni testa (direi così) ha la sua idea, può benissimo succedere che qualche testatore dica: io lascio un legato di tanto di reddito all'anno alla scuola pubblica di tal co-

mune, della tal città, con che però si adotti questo programma, con che però i corsi si facciano in questo modo; con che gli esami si diano in questa conformità.

Da ciò che cosa ne avverrebbe? Che si dovrebbe, non essendo il testatore, secondo il disposto dell'articolo di cui si tratta, tenuto a stare ai decreti e regolamenti, o tollerare la massima disformità nell'insegnamento pubblico, o diversamente rinunciare a questo legato.

Io trovo che sarebbe assai pregiudizievole tanto una cosa che l'altra: mi pare quindi che, siccome coll'omettere questa disposizione non si viene in guisa alcuna ad offendere, a menomare la volontà del testatore nella sua essenza, cioè quella di fare un legato a favore dell'istruzione d'una od altra parte, e che invece si può impedire che nascano inconvenienti nella direzione degli studi e nella loro uniformità che è tanto necessaria nelle pubbliche scuole, sia conveniente di trasandarla.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola. Non bisogna perdere di vista che l'ufficio centrale ha sempre avuto di mira la libertà d'insegnamento, la quale nemmeno il signor ministro fino al dì d'oggi ha contestato. Quindi si è sempre stabilita la distinzione fra le scuole pubbliche e le private.

Venendo alla disposizione di quest'articolo, si sono messe nel numero delle scuole pubbliche quelle intorno a cui non può cadere dubbio, che, per la loro istituzione, siano pubbliche; quindi si è venuto a parlare del primo alinea dell'articolo, su cui potrebbe forse nascere questo dubbio riguardo alle istituzioni, le quali furono fatte a favore di qualche città o terra.

L'ufficio ha ammesso in tesi generale, che queste scuole siano anche pubbliche, perocchè esso è penetrato dal pensiero che le amministrazioni pubbliche, le opere pie debbano dipendere più direttamente dal Governo. Ma può nascere il caso in cui un individuo, che vuole fondare una di queste scuole, ci metta tali condizioni (come, per esempio, o la sorveglianza della patria famiglia, o quella di una corporazione particolare) che esse possano vestire la natura di private.

Siccome dunque l'ufficio ha avuto in mira, come dissi, di distinguere sempre le scuole pubbliche dalle private e di mantenere saldo il principio della libertà delle scuole private, esso ha creduto di dover aggiungere quest'alinea, il quale, secondo noi, induce nessuna contraddizione.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Innanzitutto faccio presente all'onorevole senatore Di Castagnetto che io non contestai sinora la libertà d'insegnamento...

**DI CASTAGNETTO.** (Interrompendo) Ho detto che non l'aveva contestata.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Ho inteso male; io a questo riguardo finora non ho voluto pregiudicare la questione. Ho detto che per ora non è il caso di dibattere tale questione. Si può fare teoricamente, se il Senato vuole impiegare qualche giorno a farlo, ma praticamente no. Ond'è che in tutte le disposizioni propostevi il Ministero procurò di attenersi a tali limiti abbastanza larghi per non pregiudicare una regolata libertà d'insegnamento; e dico regolata, dacchè non inclinerei, e credo nessuno di voi vorrà inclinare, ad una libertà sconfinata.

Dunque mi compiaccio di essere stato rettificato dal senatore Di Castagnetto a questo riguardo; ma ritornando alla questione intorno all'emendamento proposto dall'ufficio centrale, esso crea un ordine di cose nuovo.

Io credo che non esistano finora, e che non si possano fare legati ad una scuola privata a favore di qualche città o terra. Mi pare di vedere invece una vera contraddizione,

perchè appunto un legato, quando non vi ha un'amministrazione particolare incaricata di questo, cade sotto l'amministrazione del Governo o l'amministrazione comunale o provinciale, ma non di un privato. D'altronde egli è nel vero interesse dello Stato di promuovere questa legge per legati di privati a favore delle scuole pubbliche. Non è egli vero che se noi promuoviamo tali scuole pubbliche, oltre che diffonderemo maggiormente le scuole, miglioreremo gli istituti, potremo nello stesso tempo anche diminuire le spese dello Stato, di quel comune o provincia?

Permettendo quest'innovazione si creerebbe un ordine di cose nuovo, contrario all'interesse generale dello Stato e delle diverse comunità.

Dunque pregherei la Commissione di voler desistere, persuaso che la volontà del testatore vuole essere rispettata, salvo quelle modificazioni che sono assolutamente indispensabili.

Supponiamo, per esempio, che coll'andar del tempo si abolisse la lingua latina, non sarà adesso, sarà da qui a secoli; che non si trovasse più necessario l'uso della lingua latina; dunque bisognerebbe abbandonare tutti quei lasciti fatti da secoli esclusivamente per la lingua latina. Questa non poteva essere l'intenzione del testatore, il quale sapeva di favorire l'istruzione nei tempi in cui viveva, e non è certamente da credersi che quando quest'istruzione è dichiarata inutile, si possa ritirare questo legato.

**MAMELI, relatore.** Mi pare che la cosa sia spiegata abbastanza, quando il Re interponga la sua autorità nei limiti di una giusta interpretazione o di una commutazione, che metta la disposizione in armonia colla bene intesa volontà del testatore.

**PLEZZA.** Io credo che non sia accettabile l'aggiunta all'articolo proposta dall'ufficio centrale, perchè, a mio avviso, condurrebbe praticamente a danneggiare alle piccole terre a cui furono fatti questi lasciti, e ciò per questo motivo.

Nelle città, massimamente piccole, come pure in quasi tutti i piccoli comuni, si possono facilmente fare dei lasciti tali, che rendano impossibile, o almeno non conveniente il mantenere poi altre scuole, nelle quali si osservino i regolamenti proposti dal Governo.

Onde quando un privato stabilisse in queste piccole terre, una scuola la quale non fosse obbligata ad osservare i regolamenti del Governo, ne verrebbe che il Governo stesso sarebbe poi obbligato ad ammettere ai corsi nelle scuole superiori degli scolari stati allevati con metodi e regolamenti diversi da' suoi istituti. Oppure, se il Governo non vuole ammetterli, ne verrebbe di conseguenza che non essendovi in quei comuni altra scuola nella quale i regolamenti del Governo siano osservati, se ne dovrebbe aprire un'altra per tale effetto, la quale recherebbe una spesa senza necessità, perchè molti piccoli comuni non comportano due scuole, quando il lascito fatto dal privato fosse sufficiente per tutti i giovani che in essi applicansi agli studi.

Mi pare perciò che il Governo si troverebbe nella necessità o di proibire l'accettazione di quel lascito, affinché i giovani di quel comune non abbiano a fare gli studi coi quali il Governo poi non crede di poterli ammettere alle scuole superiori, oppure bisognerebbe che il Governo obbligasse il comune a fare una scuola per la quale sarebbe già provvisto col lascito privato.

Se si vuole togliere quest'inconveniente bisogna che, avvenendo che un privato faccia un lascito di un istituto, di una scuola ad una comunità, se questa scuola è sufficiente a sopperire interamente o quasi interamente al bisogno del

paese, si assoggetti ai regolamenti ordinari che propone il Governo.

Mi pare adunque che non sia accettabile l'aggiunta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Jacquemoud.

**JACQUEMOUD.** Il me paraît facile de démontrer que les paroles *sauf les exceptions*, etc., qui terminent l'article rédigé par le bureau central sont superflues.

L'article en discussion contemple seulement des instituts fondés ou entretenus, en tout ou en partie, par des corps moraux qui ne peuvent accepter aucune libéralité sans y être autorisés par un décret royal, d'après les dispositions de la loi du 5 juin 1850. Au fur et à mesure que ces libéralités sont exercées, le Gouvernement examine s'il est convenable d'autoriser les corps moraux, dont il s'agit, à les accepter sous les conditions imposées par les donateurs. En étudiant ces conditions, il voit s'il est avantageux d'adhérer aux désirs des donateurs, et même, de déroger à quelques articles réglementaires, ce qui peut être fait par le décret royal qui autorise l'acceptation. S'il croit, au contraire, que ces conditions sont de nature à entraver la marche de l'enseignement, il n'autorise pas ces corps moraux à accepter. Quand la donation nécessite la création d'un nouveau corps moral, il est également appelé à en apprécier l'utilité avant de créer ce nouveau corps moral, ce qui doit encore avoir lieu par le moyen d'un décret royal. C'est pourquoi il est hors de propos de faire des hypothèses et de s'occuper des diverses conditions qui peuvent être imposées par les donateurs à leurs libéralités en faveur de ces corps moraux, puisque le Gouvernement est obligé d'examiner les cas particuliers chaque fois qu'ils se présentent, et de formuler sa résolution par un décret royal. Le bureau central n'introduit point une disposition nouvelle pour l'avenir, car elle existe déjà dans notre législation depuis 1850. Quant aux donations sanctionnées antérieurement, la loi actuelle ne pourrait les atteindre, parce qu'on ne lui donne pas un effet rétroactif. D'après ces considérations, je suis d'avis qu'on peut supprimer, comme inutile, la phrase *sauf les exceptions*, etc.

**MAMELI, relatore.** Non è il caso di un lascito fatto ad un comune, ma della istituzione di un nuovo ente morale, il quale ha bisogno certamente di autorizzazione per avere legale esistenza ed acquistare; ma, una volta autorizzato, esiste indipendentemente dal comune, ed ha una distinta e propria amministrazione.

Oltre di che, l'articolo proposto non riguarda soltanto le fondazioni future, ma è una guarentigia per quelle di simile natura che già esistessero.

**DI POLLONE.** Confesso che dopo essere stato molto attento alla discussione che ha avuto luogo, non mi posso persuadere che la vera sede di questa disposizione sia pedissequa alle altre dell'articolo 4.

Io vorrei pregare l'ufficio di esaminare se essa non troverebbe più conveniente posto fra qualcheduno degli articoli che seguono. A ciò m'induce la lettura attenta di quest'articolo, il quale non tende ad altro che a definire quali sieno le scuole di istituto pubblico. Quindi non so rendermi ragione della clausola *sauf les dispositions des fondateurs*.

Desidero che tutte le disposizioni testamentarie in favore delle scuole, sia pubbliche che private, possano aver la maggiore ampiezza possibile, e siano rispettate in ogni circostanza, ma, lo ripeto, non trovo che questa sia la vera sede di tali disposizioni; quindi prego il signor relatore a vedere se non sarebbe il caso di fare una speciale disposizione fuori di quest'articolo.

**MAMELI, relatore.** Il senatore Di Pollone avrebbe ra-



gione, se questa fosse una disposizione; ma qui non si tratta che di una restrizione del principio, che senza di essa trarrebbe a conseguenze meno giuste ed esatte.

**CIBRARIO**, ministro degli affari esteri. Il signor relatore nella sua risposta all'onorevole senatore Jacquemoud, faceva osservare che qui non si trattava di legati a favore di una città o di una terra.

Io faccio alla mia volta osservare che ciò è in contraddizione perfetta colle disposizioni dell'articolo, il quale per dare alle scuole, che si istituiscono dai privati, un carattere di pubblicità, prescrive appunto che siano fatte dai particolari a favore di qualche città o terra. Dunque chi riceve il legato non è un'opera pia da istituirsi, è la città o terra col l'obbligo di erigere tale scuola.

**MAMELI**, relatore. Non è legatario il comune, ma la scuola, potendo, giusta il Codice civile, farsi dei lasciti anche a favore di enti morali non ancora esistenti.

**GIOVA**. Il consigliere Mameli ha detto con molta verità che quando alcune istituzioni di scuole elementari non si confacciano più coi tempi, e sorge il bisogno di operarvi una mutazione, l'autorità governativa può fare tale mutazione.

Questo si è fatto nel passato e credo si continuerà a fare anche per l'avvenire. Ma io dubito molto che diverrà più difficile a farsi, se lasceremo sussistere quest'aggiunta che è stata posta nell'articolo dell'ufficio centrale; imperocché ad ogni volta che si volessero tentare queste mutazioni, si direbbe che esse non si possono fare se non quando il non farle andasse direttamente contro il disposto d'una legge espressa.

Così si aggraverebbe la condizione del Governo e si restringerebbero notabilmente le facoltà che ha esercitate fin qui; e che non potrebbe omai esercitare, almeno con uguale libertà, a fronte delle parole che si vorrebbero aggiunte dall'ufficio centrale. Epperò, anche da questo punto di vista, io credo fermamente che convenga di non ammetterle.

**PRESIDENTE**. Ripeterò al Senato che il tenore dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale, fino alla riserva fatta colle parole *salve le disposizioni dei fondatori*, ecc., è lo stesso che il tenore dell'articolo ministeriale. Ora io credo dunque che, dovendosi mettere in primo luogo ai voti la redazione dell'ufficio centrale, si debba distinguere fra la prima parte definitiva delle scuole pubbliche, e quell'ultima restrittiva della definizione stessa.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome, nel caso che le precise parole che costituiscono l'emendamento dell'ufficio centrale non fossero accettate, sarebbe allora indispensabile o almeno conveniente di formare un solo alinea, e non più separarlo in due parti, così mi pare che si potrebbe, a mio avviso, mettere prima ai voti quest'emendamento.

Se le parole che costituiscono l'emendamento sono adottate, si può mettere ai voti l'intero articolo dell'ufficio centrale; se non sono adottate, allora si può mettere ai voti l'articolo del Governo, il quale costituisce un solo alinea.

**PRESIDENTE**. Non vi ha difficoltà?

**DI POLLONE**. Farei un sotto-emendamento, cioè aggiungerei alla parola « leggi » e dei regolamenti da emanare in conformità di esse.

**PRESIDENTE**. È proposto un sotto-emendamento di aggiungere alle parole « *salve le disposizioni dei fondatori* in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato, » le parole « e dei regolamenti da emanare in conformità di esse. »

**MAMELI**, relatore. L'ufficio l'accetta.

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti quest'aggiunta: « e dei regolamenti da emanare in conformità di esse. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

**CONELLI**. Dichiaro di astenermi dal dare il mio voto, perchè ho in famiglia disposizioni a favore di scuole che sarebbero comprese in quest'articolo.

(Il Senato rigetta.)

**PALLAVICINO-MOSSI**. Io proporrei un'aggiunta diversa che dicesse « *salve le disposizioni dei fondatori per le istituzioni già esistenti*, » affinché questa legge non abbia un effetto retroattivo.

I nuovi fondatori sono già messi in avvertenza dalla legge, i passati no, forse nelle condizioni della nuova legge non avrebbero fatto il legato. Mi pare di tutta giustizia il salvare le condizioni che si fossero poste a queste fondazioni.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che si parta da un'opinione preconcepita, che questa cioè sia una disposizione nuova con cui si voglia introdurre un nuovo principio nella legislazione; essa trovasi invece in tutte le leggi antecedenti e particolarmente nel regolamento sancito con lettere patenti del 1822, da cui fu tratta precisamente e testualmente perchè in materia appunto di definizioni, per quanto riguarda i corpi morali e i legati, bisogna essere ben delicati prima di far delle variazioni incontrandovisi immense difficoltà.

Non so quindi vedere il motivo d'introdurre queste cautele. L'onorevole senatore Pallavicino-Mossi vuole che si aggiunga « *salve le disposizioni dei fondatori già esistenti*; » ma io credo che siano salve queste disposizioni se non sono contrarie alle leggi; nè ci fu mai nessuno che l'abbia contestato, dimodochè quell'aggiunta resta perfettamente inutile.

Se qui vi fosse un'innovazione che potesse far sorgere un sospetto ragionevole, o mettere a repentaglio le volontà di qualche testatore, sarebbe un altro conto, ma qui non è il caso; quelli i quali hanno maggiore abitudine dei regolamenti e delle leggi sanno che queste definizioni esistevano già nelle leggi precedenti.

**PALLAVICINO-MOSSI**. La stessa ragione che faceva tanto insistere la Commissione nel mantenere l'aggiunta all'articolo ministeriale in queste parole « *salve le disposizioni dei fondatori* in tutto ciò che non è contrario alle leggi dello Stato » mi ha fatto insistere nel proporre la modificazione almeno per le « istituzioni già esistenti. »

Del resto poi mi pare che ci sia una ragione per provare l'opportunità di quest'aggiunta, perchè le regole che saranno stabilite colle leggi che verranno intorno alla pubblica istruzione possono portare tali modificazioni agli istituti di pubblica istruzione che vengano ad essere molto differenti da quelle norme che furono primitivamente stabilite dagli istituti di una fondazione. Mi pare che molte istituzioni private divenendo pubbliche secondo la definizione dell'articolo che dichiara tali quelle fatte da particolari, purchè a favore di città o terre, verrebbero a patire alterazione in conseguenza di questa legge.

E perchè ciò non avvenga, come è di giustizia, trovo necessaria l'apposita espressione che ho proposta.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Il sentimento dell'onorevole preopinante sarebbe di mettere in salvo questi legati, ossia la volontà dei testatori da qualche disposizione del potere esecutivo, fatta o con decreto reale o con regolamento, che potesse loro nuocere; mi pare che questa sia la precauzione che vorrebbe prendere. Io metto innanzi un dilemma: o che questi regolamenti e questi decreti sono fatti nei limiti del potere esecutivo e per conseguenza in confor-

mittà delle leggi che li riguardano, ed allora non è il caso di voler introdurre queste modificazioni per mettere in salvo la volontà del testatore; o queste disposizioni del potere esecutivo saranno contrarie, ed in tal caso il potere esecutivo ha violata una legge ed il testatore può ricorrere ai tribunali, e il ministro può essere interpellato e avere un voto di sfiducia perchè ha ecceduto i suoi poteri.

Ma diversamente questa diffidenza mi pare che non sia gran che fondata, salvo che si voglia credere assolutamente che gli altri poteri dello Stato siano impotenti a fare rispettare le leggi; lo che non credo.

Mi pare dunque che in seguito a questa considerazione sia maggiormente dimostrata l'iputilità di questa disposizione, la quale potrebbe far sorgere delle velleità di ragioni da parte di certi parenti dei testatori, e suscitare dei guai, delle liti sempre a detrimento dell'istruzione, ma non mai a suo vantaggio: sarebbe meglio perciò di prescindere.

**PALLAVICINO-MONNI.** Ma in tutte le leggi si è sempre avuto riguardo ai fatti già compiuti. Per quanto le nuove disposizioni si possano credere utili per l'avvenire, è cosa giusta che i fatti compiuti sotto la tutela delle leggi antecedenti a queste vadano regolati. Ora l'esempio che trovo serbato da tutti i legislatori io lo invoco nella materia di questo articolo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole senatore parte dall'idea che questa sia una disposizione nuova; ma ho già detto che è antichissima, ed è contemplata nelle lettere patenti del 1822.

Io non potrei adesso ascendere più in là; ma sono persuaso che lo stesso autore del regolamento del 1822 l'ha già desunta da un'altra legge o patente anteriore: dunque non si varia lo stato attuale delle cose riguardo alle disposizioni dei testatori; la cosa rimane tale e quale. Se fosse un'innovazione, sono d'accordo che bisognerebbe procurare d'impedire che avesse forza retroattiva, ma tale essa non è.

**PALLAVICINO-MONNI.** Se ben mi ricordo, nelle leggi che regolavano i legati, per quelli fatti a comunità, a terre, ecc., vi era una disposizione la quale stabiliva che i privati potessero apporvi condizioni particolari e diverse da quelle che sono stabilite da leggi generali. In questa legge io non veggio tale disposizione; io veggio al contrario un articolo il quale senza restrizione dichiara essere scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati da particolari a favore di qualche città o terra, e così fa cadere anche questi sotto la legge generale a danno delle condizioni speciali volute dal fondatore. Ma già l'ufficio centrale proponeva di ripetere in certo modo queste disposizioni. Il Senato non ha accettato il suo emendamento; ma mi pare che almeno si debba accettare se non per l'avvenire, per gli istituti almeno già esistenti, i quali sono anche sotto la protezione della legge che io ricordava.

**PRESIDENTE.** Dunque io metto ai voti la disposizione proposta dall'ufficio centrale, salvo ad aggiungere quelle parole che sarebbero necessarie per corrispondere all'intendimento del senatore Pallavicino.

Chi vuol ammettere la disposizione dell'ufficio centrale così concepita, «salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato,» è pregato di levarsi.

(Non è approvata.)

Ora verrebbe la disposizione proposta dal senatore Pallavicino che non contemplerebbe che le disposizioni dei fondatori già esistenti.

Chi vuol ammettere quest'aggiunta, voglia levarsi.

(È rigettata.)

Tolta così la riserva che era stata posta, penso che l'ufficio centrale non insisterà più a questo riguardo.

**MAMELI, relatore.** Non ha alcuna importanza.

**COLLA.** Non potrei ammettere che si rinunziasse alla distinzione fatta dall'ufficio. Secondo il progetto ministeriale, si confondono gli istituti istituiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, con quelli istituiti dalle corporazioni ed opere pie.

L'ufficio ha voluto distinguere: e mentre ha ammesso che siano considerati istituti pubblici in ogni caso quelli che sono stabiliti a spese dello Stato, delle provincie o comuni, ha creduto che quelli che sono istituiti da congregazioni od opere pie, quando non sono a favore di qualche città o terra, non entrino più nel novero degli istituti pubblici, ma siano considerati come istituti privati.

La distinzione mi pare essenziale, e tanto che non si possa rinunziarvi dall'ufficio.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Ove non si tratti fuorché di cosa di pura forma che arrechi maggior chiarezza alle disposizioni della legge, non avrei difficoltà di accettare.

**DE FERRARI.** Prego il ministro di notare che, secondo il progetto del Governo, tutte le scuole alimentate con denaro delle congregazioni od opere pie sono considerate come istituti pubblici, mentre che per quelle istituite da particolari ci è l'aggiunta «a favore di qualche città o terra.» Secondo il progetto dell'ufficio centrale, le scuole istituite da congregazioni od opere pie, che non siano a favore di qualche città o terra, sono parificate agli istituti privati.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Tuttavia lo stesso progetto dice «sono pure scuole ed istituti pubblici» e così dichiara tali scuole ed istituti come pubblici.

**COLLA.** La distinzione sta in ciò, che gli uni sono pubblici per ragione delle spese, gli altri sono pubblici per la destinazione a favore di una qualche città o terra; si è per ciò che questa distinzione si deve mantenere.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** In tal caso mi pare che la differenza diventi essenziale. Si vorrebbero sottrarre alle norme, alle regole stabilite per le scuole pubbliche quegli istituti i quali non sono istituiti a favore di qualche città o terra. Ciò non potrebbe farsi senza offesa dell'interesse pubblico.

Io non comprendo come, allorché una congregazione od un'opera pia abbia un legato per istituire tali scuole, onde siano meglio poste in armonia con quelle del Governo, non sia più utile applicare loro le stesse norme che reggono queste ultime.

Non è già che il Governo creda, che siano utili solo le norme che stabilisce a favore delle scuole pubbliche a spese dello Stato, delle provincie e dei comuni, esso dichiara che crede pur vantaggioso che vi siano stabilimenti privati, ed anche in molto numero, da contrapporre ai pubblici, perchè così ne nasce una vera ed utile emulazione, ma è mestieri che quelli i quali istituiscono tali scuole abbiano un interesse diretto in esse medesime. Qui non è il caso: sarebbero scuole alimentate da congregazioni le quali non sono generalmente nominate o dal Governo oppure da corpi morali, dirò meglio dalle provincie o dai municipi; dunque non può esservi in esse un vivo interesse a migliorare l'istruzione, e quindi è forza che siano applicate a queste scuole le stesse norme stabilite per quelle del Governo, perchè qui la questione dell'industria privata non c'entra per nulla, non potendosi considerare come industria privata questa delle scuole alimentate da congregazioni od opere pie; se queste ragioni

possono condurre l'onorevole senatore Colla a recedere dalla sua proposizione, la questione sarebbe facilmente risolta.

**MAVA.** La differenza fra la proposta dell'ufficio centrale e quella del ministro consiste in ciò che, giusta la proposta del ministro, basta che una scuola sia aperta da una congregazione o da un'opera pia, perchè sia dichiarata senz'altro appartenere alle scuole pubbliche; invece l'ufficio centrale ha creduto meglio che si considerasse come pubblica una scuola aperta, per esempio, da una congregazione nel caso solo che questa scuola si sia aperta a favore di una città o terra. Succede ben sovente che congregazioni di carità istituiscano orfanotrofi; ora in questi istituti si dà l'istruzione massimamente elementare.

A termini della proposta del ministro questi istituti vestirebbero il carattere di scuole pubbliche e sarebbero sotto la dipendenza del Ministero. Parve all'ufficio centrale più conveniente nell'interesse stesso del pubblico bene che le congregazioni ed opere pie fossero autorizzate ad avere istituti privati per un dato e determinato scopo, per esempio, per lo stabilimento di un orfanotrofio. In questo senso dunque la cosa presenta una diversità assoluta tra il progetto del Governo e quello della Commissione. La Commissione ha dichiarato che, comunque sia stabilita una scuola dallo Stato o dalle provincie dai comuni, non potesse a meno che ravvisarsi scuola pubblica; epperò ha compreso queste scuole nel primo alinea. Nel secondo alinea ha poi comprese le scuole fondate dalle congregazioni o dalle opere pie per dichiararle pubbliche nel solo caso in cui le congregazioni od opere pie istituiscano queste scuole a favore di una città o terra, lasciando così che anche le congregazioni possano fondare istituti privati.

**LANZA, ministro dell'Istruzione pubblica.** Vorrei domandare all'ufficio centrale se nel caso concreto fatto dall'onorevole senatore Riva sia facile di trovare, per esempio, un orfanotrofio di una congregazione, il quale non sia aperto a beneficio di qualche città o terra. Io credo che ciò sia un po' difficile, perchè coloro che frequentano queste scuole, le quali sono naturalmente e generalmente alimentate ed istruite a spese di queste opere, appartengono per lo più a quella città o terra.

Ora io non veggio per verità che si possa attendere un gran vantaggio da questa emancipazione, né a favore del progresso dell'istruzione pubblica, né a favore di quelle città o terre, o di quel dato stabilimento, per cui si crea quella scuola.

**MIVA.** Egli è certo che qualunque istituzione, fosse anche istituzione privata, s'intende sempre fatta a favore della comunità o terra, in favore del pubblico. Ma quando si tratta di un'istituzione veramente particolare, di una corporazione religiosa, d'una congregazione di carità o d'un privato, è bene che questa congregazione, che questo privato possano dettare quelle leggi che maggiormente piacciono al loro istituto, e non debbano essere lecito al Governo di torre, per esempio, la direzione di questo istituto dalle mani della congregazione per darla ad altri, sotto il pretesto che quest'istituto sia classificato fra le scuole pubbliche, e questa sarebbe certamente la conseguenza che ne avverrebbe, concesso che l'istituzione di una scuola, fatta da una congregazione ad un'altra opera pia, dovesse sempre annoverarsi fra le pubbliche istituzioni.

**PRESIDENTE.** Però che, essendo ben definita la differenza che vi passa tra la proposta dell'ufficio centrale e quella contenuta nell'articolo del progetto ministeriale, non resti che a mettere ai voti la redazione dell'ufficio centrale

stesso, come emendamento da lui proposto all'articolo del progetto ministeriale, del seguente tenore:

« Art. 4. Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni.

« Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti, in tutto od in parte, da congregazioni, da opere pie, ovvero da particolari a favore di qualche città o terra. »

Chi approva l'emendamento ora letto sorga.

(Dopo prova e controprova, il Senato adotta.)

Viene ora l'articolo 4 del Ministero, il quale dice:

« Art. 4. Spetta pure al ministro della pubblica istruzione invigilare, a tutela della morale, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e della cultura nazionale, tutti gli istituti e tutte le scuole private. »

L'ufficio centrale invece avrebbe formulato quest'articolo nel modo seguente:

« Art. 6. Il ministro vigila per mezzo di ispettori ed altri funzionari da lui dipendenti le scuole ed i convitti privati destinati all'istruzione ed alla educazione, maschili o femminili, retti da laici o da regolari, per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi che sono o saranno in vigore a loro riguardo.

« Ovè i direttori dei medesimi ricusino d'uniformarsi, o di fatto non vi si uniformino, il ministro con suo decreto ne ordina il chiudimento, previo il conforme avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

La parola spetta al maresciallo Della Torre.

**DELLE TORRE.** Messieurs les sénateurs, je pense que vous vous rappelez qu'hier j'ai eu l'honneur de plaider devant vous la cause de la liberté de l'enseignement; j'ai eu pour opposant, comme c'était naturel, le ministre qui avait proposé la loi; je crois, qu'entre lui et moi, et par ma faute, il y a eu quelques malentendus; je viens aujourd'hui donner au Sénat des éclaircissements à cet égard. J'ai cité des pays où j'assurais qu'il y avait liberté d'enseignement; M. le ministre m'a combattu en citant plusieurs établissements soumis aux lois et règlements qui se font à ce sujet: il a parfaitement raison; mais j'ai raison aussi. En parlant des pays où existe la liberté de l'enseignement, je citerai d'abord l'Angleterre; le Gouvernement anglais possède une Université, des collèges qui lui appartiennent exclusivement, c'est lui qui nomme les professeurs, qui établit les règles, les modes d'instruction, les surveillants qui lui plaisent; mais il ne se mêle en aucune manière de ce qui regarde l'instruction privée qui est placée en dehors et que respecte le Gouvernement. Il y a donc en Angleterre liberté d'enseignement; quand il y a liberté d'enseignement pour les particuliers a plus fort raison cette liberté existe pour les Gouvernements.

Le Gouvernement belge a une Université qui relève directement de lui; le parti anticatholique possède aussi une Université en Belgique, il en est de même pour le parti catholique; donc en Belgique la liberté d'enseignement est en vigueur. Le Gouvernement belge est parfaitement maître d'établir des lois, de choisir les professeurs, d'indiquer les sciences qui doivent être enseignées, en un mot de faire tout ce qu'a le droit de faire un chef d'établissement, cela ne s'oppose point à ce que la Belgique ne possède la liberté d'enseignement.

Quant à l'Amérique, je ne sais pas s'il existe dans ce pays aucun collège établi par le Gouvernement; mais s'il existe de semblables institutions, elles ne sont pas nombreuses.

Vous savez, messieurs, que les Etats-Unis se composent de vingt deux provinces, qui seraient vingt deux royaumes chez nous; il y a sans doute des diversités, mais l'immense majorité, c'est-à-dire, les quatre-vingt-dix-neuf centièmes ont la pleine liberté d'enseignement. J'avais cité la France; mais elle est seulement sur la voie de cette liberté; le Gouvernement français s'est réservé la supériorité. Je viens de vous citer des nations chez lesquelles cette liberté est complète; M. le ministre a reconnu lui-même qu'il est avantageux de posséder dans un pays deux sortes d'instruction. Il en résulte une émulation qui tend à perfectionner la science: le collège qui possède les meilleurs professeurs a un plus grand nombre d'élèves, ce qui lui donne du renom, de la gloire et du profit, et les autres collèges sont par cela même excités à faire bien pour jouir aussi de tous ces avantages.

Depuis longtemps il est reconnu en Europe que l'instruction publique, la science est plus profonde en Allemagne qu'en France; c'est un fait reconnu par les Français eux-mêmes; et ils l'expliquent en disant que l'Allemagne étant divisée en plusieurs Gouvernements, chacun de ces Gouvernements veut une Université ou au moins un grand collège, et il y a ainsi une forte émulation entre un collège et l'autre; celui qui a la plus grande réputation possède un plus grand nombre d'élèves, et les meilleurs professeurs vont dans cet établissement, qui est plus riche et qui peut les rétribuer mieux que ne le feraient les collèges qui possèdent un nombre moins grand d'élèves.

Nous aurons cet avantage en établissant chez nous la liberté de l'enseignement. On me dira peut-être que cette mesure ne serait pas à sa place dans le projet de loi que nous discutons; je l'admets; mais j'ai déclaré hier que je voterai contre cette loi pour que le Sénat lui en substitue une qui sera conçue dans le sens de la liberté de l'enseignement.

Je crois que dans une autre Assemblée on trouvera beaucoup de partisans de ce système; mais il me semble que le Sénat est le corps politique auquel il appartient de prendre l'initiative dans une question qui embrasse tout l'Etat. Il y aurait sans doute des dispositions à prendre, des règles à établir pour prévenir les abus, mais on s'occuperait de cela en discutant les articles de cette nouvelle loi. Il suffirait pour le moment de rejeter le projet ministériel et de prendre l'initiative pour proposer une loi basée sur la liberté d'enseignement. Dans ce cas, la Commission serait chargée de faire le programme de la manière dont le projet devra être formulé et présenté au Sénat et à la Chambre des députés.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole senatore Della Torre quest'oggi ritornò sull'argomento suo favorito, di cui già ieri aveva fatto cenno in due suoi discorsi, cioè sull'utilità, sulla convenienza di stabilire la libertà di insegnamento, e provocò dal Senato una deliberazione in proposito.

A me pare che sia buona norma di Governo di non mai discutere questioni gravi, questioni di principi, quando non vi è l'occasione di applicarli; chè non è altro che suscitare delle discussioni, le quali dividono gli animi, e poi non si può venire ad un risultato pratico.

Sono persuaso che l'onorevole senatore Della Torre, il quale nella lunga sua carriera ha dato tante prove di tatto pratico negli affari, non potrà disconoscere questa massima, a meno che voglia contestare la mia opinione, che qui non sia il caso di applicarla. Ma questo sarà facile a provarlo.

La libertà d'insegnamento è dessa in questo progetto di legge pregiudicata? Io non lo credo, almeno non è stata intenzione mia di pregiudicarla, e dichiaro che, quando il Se-

nato o qualche suo membro possa dimostrarmi che in qualche parte essa è realmente pregiudicata, dichiaro, dico, che io sono disposto a recedere da quella tale disposizione, la quale veramente pregiudicasse questo grande principio.

Ma, o signori, finora non ho parlato che di libertà di insegnamento in genere: io credo però che anche a questa libertà, come a tutte le altre libertà, si possa dare una interpretazione più o meno lata. Io quindi vi farò, o signori, alcuni quesiti.

Volete voi la libertà assoluta, illimitata, d'insegnamento, senza alcun freno, senza che il Governo possa in nulla immischiarsi nè per dirigerla nè per promuoverla? Che insomma si consideri la libertà d'insegnamento come si considererebbe, per esempio, la libertà di commercio? Lasciare ad ognuno che faccia quello che più gli aggrada, e che usi o che abusi di questa libertà? Io credo che nessuno di voi vorrà intendere la libertà d'insegnamento senza confini, perchè, se l'uso e l'abuso della libertà di commercio e delle altre libertà non può arrecar generalmente inconvenienti, se non a chi ne usa e ne abusa, la libertà d'insegnamento invece, se fosse sconfinata e non sorvegliata, recherebbe gravissimo danno ai terzi, e di quei danni dei quali se ne risentirebbe, non solamente una generazione, ma parecchie generazioni in avvenire. Pertanto stimo essere d'accordo con voi, o signori, nel ritenere che, quando si parla di libertà d'insegnamento, voi intendete una libertà regolata dalla legge.

Ora vediamo quali siano le regole, le norme, che si possono prescrivere a questa libertà; quali sono i limiti entro i quali si può essa circoscrivere senza pregiudicarla.

Qui nel progetto di legge, vi sono alcune di queste norme. A voi tocca decidere se sia il caso di accettarle, e, se queste non pregiudicheranno la futura libertà d'insegnamento, come si vorrà applicarle nei diversi rami d'istruzione.

L'articolo 4 stabilisce queste norme.

Desse sono tre ed è mio intendimento di aggiungerne una quarta alla quale spero che il Senato non sarà per opporsi. L'articolo 4 del progetto ministeriale dichiara che spetta pure al ministro dell'istruzione pubblica d'inviare alla tutela della morale, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e della cultura nazionale sopra tutti gli istituti e le scuole private.

Qual'è qui l'attribuzione che si assume il Governo? L'attribuzione generale di sorvegliare e di invigilare.

Può recar questa vigilanza danno alla libertà d'insegnamento, quando dessa sia contenuta nei debiti limiti?

Credo di no, e credo non vi sia paese alcuno nel quale non si applichi la sorveglianza del Governo agli istituti privati, anche negli Stati i più liberi. Credo che nell'Inghilterra medesima, se si venisse a conoscere che in una scuola qualunque, privata o pubblica, si commettevano atti contrari alla morale, o s'insegnassero massime le quali minacciassero il fondamento della società, il Governo non si starebbe certamente ozioso. Desso certamente cercherebbe di accertarsi se veramente ciò sia accaduto, ed in caso che sì, vi provvederebbe immediatamente. Eppure l'Inghilterra è il paese dove, come osservò l'onorevole senatore Della Torre, vi ha la libertà più larga che in qualsiasi altro paese d'Europa.

Così pure io dico in quanto alla cultura nazionale. Qui la questione può essere forse più delicata perchè pare che con queste parole il Governo si determini a voler veramente intromettersi negli ordinamenti interni scolastici, dirigerne gli studi, formulare i programmi, precisare gli esami e via dicendo. Ma, o signori, queste parole di cultura nazionale includono necessariamente tutte queste attribuzioni del Go-

verno per modo che nella legge speciale non si possa diversamente limitarne la portata?

Le parole di *cultura nazionale* hanno un largo significato. Il Governo, se unicamente promuove l'insegnamento con sussidio, credo che non pregiudichi per nulla la libertà dell'insegnamento anzi l'aiuterebbe. Il Governo che volesse stabilire delle prove di capacità per l'insegnamento anche privato, lederebbe fors'anche la libertà d'insegnamento? Io stimo che questa precauzione sia necessaria per la tutela dei buoni studi. Volete che qualsiasi persona possa insegnare senza dar prove di capacità?

Questa è una questione grave, la quale, quantunque non sia il caso di decidere immediatamente, non nego però che, secondo l'intendimento del ministro che ha presentata la legge, sarebbe stata risolta nel senso che accennava, di dare cioè alla società garanzie di attitudine in una materia così delicata come è l'istruzione. Confesso che nelle parole *cultura nazionale* vi è l'intenzione di volere nelle leggi speciali, quando si trattava di istituti e di scuole private, stabilire la prescrizione che nessuno possa insegnare se non ha dato una prova di capacità, e niuno possa assumere gradi, uscendo da scuole private, se non assumendo alcuni esami.

Ecco, secondo l'intendimento del Ministero presente, colla massima schiettezza, senza nessuna reticenza, che cosa si includerebbe nelle parole *cultura nazionale*.

Ma ripeto che in tale parola può essere contemplata la massima restrizione della libertà d'insegnamento, come può essere contemplata una grandissima estensione, sì da rimaner sempre un largo campo alla libertà d'insegnamento; dunque io credo che in quanto al diritto che ha il Governo di sorvegliare gli istituti e le scuole private per la tutela della morale non possa essere discusso in quest'Assemblea.

Per quanto riguarda al diritto del Governo ingento di sorvegliare per la tutela delle istituzioni e delle leggi dello Stato, onde impedire che s'insegnino teorie sovversive assolutamente della società e degli ordini fondamentali dello Stato, penso non illudermi pure credendo che il Senato sia del mio avviso.

In quanto infine alle parole *cultura nazionale*, io dico che per giustificare l'introduzione di esse in quest'articolo basterebbe unicamente che fosse intendimento del Senato di riservarsi di sussidiare l'insegnamento privato anche materialmente perchè esse potessero entrare; ma io dichiaro che il mio intendimento nell'inserire queste parole, si fu quello anche che per tutela di cultura nazionale si richiede quella della prescrizione a coloro che vogliono insegnare di dare una prova di capacità, e della prescrizione agli alunni di dover subire certi esami per passare alle scuole pubbliche. Ecco quali sono le idee che secondo il Ministero nelle parole *cultura nazionale* sarebbero riservate; non dico contemplate, perchè la significazione di questa parola è molto estesa, ma nell'intendimento del Ministero che inserì tale frase, sarebbe appunto perchè crede che ammettendo anche una libertà sufficientemente estesa di insegnamento, tuttavia non si possa prescindere, per sostenere la cultura nazionale, di richiedere delle garanzie dagli insegnanti e dagli allievi; da parte degli insegnanti una prova di capacità, da parte degli allievi degli esami.

Verrà poi, quando si tratterà di leggi speciali, la questione, in qual modo si dovrà somministrare questa prova d'idoneità, in qual altro modo si dovranno dare degli esami, per quelli che dalle scuole private passeranno alle scuole pubbliche; ma adottando la proposta ministeriale rimarrete sempre perfettamente liberi, se vorrete istituire delle Commissioni di

giurati, se vorrete ammettere che invece di un esame possano bastare titoli scientifici ed altre prove equipollenti. Ma intanto sarebbe in questo articolo già stabilito che il Governo abbia diritto di fare qualche cosa per tutelare la cultura nazionale.

Ora io domando quando il Governo in una legge di amministrazione si limita a mettere questo freno alla libertà d'insegnamento, che potrà poi venire ordinato in seguito, mi pare che non pregiudichi assolutamente la questione, salvo che per chi sogni una libertà sconfinata, per cui il Governo debba lasciar fare assolutamente, e non curarsi né della morale, né della salute pubblica, né delle istituzioni dello Stato, il che non lo posso credere tanto più innanzi alle persone alle quali io parlo, diceva tosto che oltre a questi limiti e circoscrizioni che si prestabilirebbero alla futura libertà d'insegnamento. Ed era, come ho detto, mio intendimento di proporre un'altra norma che fu obliata, ed a cui spero che il Senato farà buon viso; e sarebbe d'introdurre anche il titolo dell'*igiene*, giacchè questa entra anche in gran parte nella sorveglianza dell'autorità, nell'interesse naturale dello Stato. È impossibile poter concedere di aprir convitti in siti in cui vi siano circostanze tali, condizioni tali, che possano pregiudicare alla salute degli allievi, dei convittori.

**DELLA TORRE.** Monsieur le ministre n'a pas entendu les dernières paroles que j'ai prononcées; je crains d'avoir peut-être parlé trop bas; cependant j'ai terminé mon discours en disant que mon intention était de proposer de charger la Commission de faire le programme de la loi du libre enseignement; le programme sera divisé en articles qui seront discutés par le Sénat tout entier, qui les adoptera ou les modifiera. Dans le cours de cette discussion on pourra prendre en considération tout ce que vient de dire M. le ministre de l'instruction publique. Il me semble que les détails dans lesquels il vient d'entrer étaient tout à fait prématurés; je ne pense pas qu'il désire que ceux qui réclament la liberté de l'enseignement privé le chargent de faire ce travail; d'abord il ne s'est pas montré trop favorable à cette liberté, et ensuite il a beaucoup trop d'affaires pour s'occuper de ce travail particulier, qui, si fait se dire, n'est pas très-connu chez nous.

Je persiste à demander que la Commission soit chargée du travail préparatoire qu'elle soumettra au Sénat. Monsieur le ministre nous fera l'honneur d'assister à la séance où il pourra faire alors toutes les observations et propositions qu'il jugera nécessaires. Quant à moi, j'adopterai toutes celles qu'il présentera à la condition qu'elles ne porteront pas atteinte à la liberté de l'enseignement. J'espère que cette observation aura satisfait M. le ministre de l'instruction publique et que la discussion entre nous ne se prolongera pas.

**PRESIDENTE.** Io debbo far osservare che la proposta dell'onorevole maresciallo non può aver corso, perchè ci è un procedimento stabilito dallo Statuto e dal regolamento per le proposte di legge, dal quale il Senato non si potrebbe allontanare.

Questo è un progetto di legge presentato dal Governo in virtù della sua iniziativa e deve avere il suo corso.

Se alla maggioranza del Senato non gradisse, ricusandone gli articoli essa avrebbe a restituire le cose nello stato in cui si trovavano, finchè una proposta formalmente presentata e che percorra lo stadio voluto dal regolamento venga messa innanzi da chi volesse usare del diritto d'iniziativa che gli compete. Attualmente non si può fare cosa che esca dalle disposizioni dell'articolo quarto del progetto ministeriale.

Si possono aggiungere a quest'articolo emendamenti, aggiunte, che abbiano una tendenza più o meno larga verso il

sistema del libero insegnamento; ma non si potrebbe addicare al progetto attuale, e deputare fin d'ora l'ufficio centrale a formulare un nuovo progetto secondo un principio nuovissimo; bisognerebbe per ciò deputare un ufficio che se ne potesse occupare, e quindi lo presentasse al Senato formulato in articoli, ben definito e ben determinato; per tale effetto io ritirerò la discussione nel suo vero punto, cioè nell'articolo 4.

**MAMELI, relatore.** Prima di entrare nel merito dell'articolo quarto, l'ufficio centrale è d'avviso che debba precedere la discussione dell'articolo quinto, nel quale vengono in campo le scuole e gli istituti privati, perchè noi abbiamo racchiuso in un solo articolo tutto ciò che il Ministero comprendeva nell'articolo quarto, quinto ed ottavo, noi adesso crediamo doversi premettere le disposizioni di cui nell'articolo quinto del nostro progetto, e la ragione ci sembra evidente per non pregiudicare appunto la questione del libero insegnamento, come non vuole pregiudicarla il ministro: è necessario che prima di tutto si dica: « gli istituti privati saranno provveduti con altra legge. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Il Ministero accetta l'articolo, ossia l'alinea dell'ufficio centrale, dove dice che « sarà provveduto con legge speciale per gli istituti privati; » ma credo necessario di far precedere nella legge l'articolo quarto, dove si dice che « il Governo invigila a tutela della morale, ecc. »

**MAMELI, relatore.** Quello verrà poi in discussione: ora dobbiamo occuparci dell'articolo quinto.

**PRESIDENTE.** L'ufficio centrale propone d'intromettere agli articoli terzo e quarto del Ministero quello che è l'articolo quinto nella serie degli articoli proposti da lui stesso, nel quale si direbbe: « Sarà con altra legge provveduto a ciò che particolarmente riguarda le scuole e gli istituti privati. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi pare che sia più secondo lo stile logico di posticiparlo, invece di anticiparlo; si cominci a stabilire la massima generale che sarebbe quella espressa nell'articolo quarto del Ministero dove dice che « il Governo invigila a tutela della morale, dell'igiene, ecc. »

Io sono d'avviso che in questo modo vi sarebbe maggiore correlazione, direi, più di logica nella distribuzione, nell'ordine degli articoli.

**MAMELI, relatore.** Prima di tutto mi pare che dovrebbe stabilirsi coll'articolo 3 che le scuole private esistono, e quali siano le condizioni della loro esistenza; indi dovrà venire in discussione l'articolo 6 del progetto dell'ufficio centrale che è un vero emendamento agli articoli 4, 5 e 6 del progetto del Ministero, i quali sono stati modificati e ridotti in un solo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'articolo 6 è un vero emendamento; e credo che sia necessario di farlo precedere non all'articolo 4 del Ministero, ma anche all'aggiunta dell'ufficio centrale che ricorda l'obbligo di presentare leggi speciali per diversi rami d'insegnamento.

**MAMELI, relatore.** Ripeto, che è un vero emendamento, in surrogazione agli articoli 4, 5 e 6 del Ministero, l'articolo 6.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Comprendo; ma siccome l'ufficio centrale non fa opposizione ad accettare l'articolo 4 tal quale è dal Ministero formulato...

**MAMELI, relatore.** (Interrompendo) No, signore, anzi vi sostituisce l'articolo 6.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma l'ufficio accetta l'articolo 4.

**MAMELI, relatore.** Ma emendato come nell'articolo 6. Gli articoli 4, 5 e 6 del Ministero sono tutti inchiusi nell'articolo 6 dell'ufficio.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Nell'articolo 6 del progetto dell'ufficio centrale non vi sono quasi fissati i limiti della vigilanza del ministro, non sono comprese le norme, i limiti, dirò, che si vogliono mettere alla libertà d'insegnamento, ed invece il Ministero crede utile che questi limiti siano bene stabiliti.

**MAMELI, relatore.** Appunto per non pregiudicare la libertà d'insegnamento, noi abbiamo proposta una disposizione in termini precisi, secondo il vero stile legislativo, che non ammetta spiegazione di motivi, nè di scopo, la quale potrebbe spesso nuocere, anziché giovare, alla chiara espressione ed applicazione della legge.

Quando si dice che il ministro ha diritto d'invigilare per mezzo dei suoi funzionari le scuole ed i convitti privati destinati all'istruzione ed all'educazione maschili o femminili, retti da laici o da regolari, è tutto detto. Che questo poi sia nell'interesse della morale o nell'interesse della cultura nazionale, sono cose superflue, se non pregiudizievoli, perchè possono contenere un principio che non bene si accordi colla questione di libertà che si vuole lasciare intatta. Del resto ogni superfluità nelle leggi è un vizio che si deve evitare e correggere, quando anche altro non ostasse.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Non credo che sia superflua questa disposizione, credo anzi che, ammettendo l'articolo 4 del Ministero, si venga a limitare la sua facoltà, e a far vedere fin dove vuole spingere la sua vigilanza, perocchè si dice che questa vigilanza non dovrà versare che su quattro punti; quando invece non si precisino queste norme e si metta la sola parola *invigila*, allora si viene a dire che il ministro può estendere molto al di là la sua autorità, così che l'ufficio centrale vuol dare al ministro una molto maggiore facoltà che esso non chiede; e mentre fino ad ora pare che abbia piuttosto dimostrato tendenza a larga libertà d'insegnamento, in questo modo verrebbe a restringerla, imperocchè, attenendosi all'espressione unica d'*invigilare*, senza determinare su cosa debba il ministro invigilare, è certo che somministra al ministro una più ampia facoltà che non ne abbia chiesta.

Ma intanto nello stesso modo che, parlando degli istituti pubblici, si è insistito da parte del Ministero affinché s'introducessero quelle parole che bene esprimano le attribuzioni del potere esecutivo, la sua ingerenza negli istituti pubblici, cioè che il ministro dell'istruzione pubblica governa, invigila, procura l'incremento della istruzione nelle scuole pubbliche, così parlando degli studi privati non credo che quella stessa definizione possa egualmente servire, perchè sarebbe un volere appunto pregiudicare e restringere troppo la libertà d'insegnamento.

Egli è perciò che il Ministero parlando degli istituti privati, abbandonate le espressioni di governare e di promuovere, si è attenuto unicamente a quella d'invigilare ed invigilare unicamente sopra quattro punti, e non su tutto quanto possa concernere le scuole come vorrebbe l'ufficio.

Mi si permetta di dirlo, ma a questo riguardo credo di spiegare per la libertà dell'insegnamento idee assai più larghe che non l'ufficio.

**MAMELI, relatore.** Credo che il concetto del Ministero è meglio spiegato colle parole dell'articolo 6. Lo scopo non può essere che uno: ivi è detto che il ministro vigila per mantenere l'osservanza delle leggi.

Il signor ministro vanta una maggiore latitudine nelle espressioni dell'articolo 4; e così è in apparenza, ma non nella sostanza; tant'è che nelle spiegazioni date ha già accennato alle condizioni degli esami, ed alla qualità degli istruitori



di scuole private; che sono appunto le discussioni che si vogliono in questa legge evitare per serbarne integro l'esame nelle leggi speciali.

Premetto, che una libertà d'insegnamento sfrenata non è assolutamente conciliabile in un paese ben regolato, ma, ripeto, che non devono qui avere luogo siffatte indagini, altrimenti si può con ragione dire che le tanto ripetute riserve non sono che proteste contrarie al fatto, e che ci raggriamo in un circolo vizioso.

Nè è da pretermettere che il dichiarare il ministro della pubblica istruzione tutore della morale, è un'idea troppo esagerata, non incombendo al medesimo nè la direzione delle coscienze, nè la polizia, nè la punizione dei reati, e menò ancora la interpretazione dei libri sacri in cui sono registrate le norme della morale. A me pare che sia tutto detto quando si dice che il ministro invigila le scuole e gli istituti privati per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi in vigore.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Credo che all'onorevole preopinante sarà difficile di trovare una legge che organizzi la pubblica istruzione in qualsivoglia paese nella quale non sia dichiarato che il Governo ha diritto di invigilare sulla morale delle scuole e degli istituti privati. Siccome si è dibattuto tanto la libertà d'insegnamento, siccome si è rimproverato di avere tendenze piuttosto restrittive, il ministro ha creduto che fosse il caso, in una legge generale di amministrazione, d'inserire un principio il quale dimostrasse come intendesse questa libertà nei limiti più larghi. Quindi che cosa ha stabilito? Ha stabilito quelle norme che gli parvero tali che da qualsiasi persona che ami di conservare l'ordine delle cose debbano desiderarsi. Non le contesta nessuno queste norme, si dice. Ne convengo, il Governo ha diritto d'invigilare a che nelle scuole private non si commettano atti immorali, ha diritto d'invigilare sulla salubrità dei locali, che non s'insegnino dottrine sovversive, e ha diritto anche di promuovere la coltura nazionale, tutti questi principi sono cose ovvie, epperò so che nessuno li contesta.

Ora, appunto per ciò lo domando, perchè si vuole che non abbiano sede in questa legge generale? Se questo può in alcun modo pregiudicare la libertà d'insegnamento come l'intende il relatore, e come l'intendono generalmente tutti gli altri, perchè si ostinerebbe ad accettarlo? Una sola cosa può cadere in dubbio, quella della coltura nazionale, ma dopo la spiegazione data, dopo aver dichiarato che questa parola ha un senso largo, e che per conseguenza dovrà avere un'applicazione nella legge speciale nella quale si può dare questa facoltà al minimo, nè può andare all'infinito, rimane sempre un campo libero al legislatore per farla dichiarare nella legge speciale, ma in principio nessuno negherà che il Governo debba in qualche modo favorire la coltura nazionale.

Denque mi pare che le norme, le quali sono riconosciute così utili, che nello stesso tempo danno un'idea e costituiscono come un programma delle norme generali, entro le quali si deve raggruppare l'ordinamento dell'insegnamento dei rami speciali, mi pare, dico, che sia il caso di accettarle e non lasciare la cosa nell'indefinito, e torno a dire che se si limita unicamente alla parola invigilare, questa come generica dà al ministro una facoltà assai più estesa di quello che dà l'articolo, in cui si dice che questa vigilanza deve vertire su quattro punti.

**PRESIDENTE**. L'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale è così concepito. (Legge)

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Domanderel che si desse la precedenza all'articolo 4 del progetto del Ministero.

**PRESIDENTE**. Ma questo è un emendamento contrapposto all'articolo.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. È piuttosto un nuovo principio.

Vi è un articolo, che è stato cancellato, del progetto ministeriale...

**PRESIDENTE**. Non è stato cancellato, ma se ne sono cambiati i termini, ed è stato riunito e fuso coll'articolo 6. Vi fu insomma fusione di 3 articoli.

**DI POLLONE**. Domando la parola per la posizione della questione.

Mi pare che realmente l'articolo 6 sia una modificazione dell'articolo 4; quindi la questione si riduce ad una semplice questione di priorità.

Il Senato non avrebbe ora a risolvere se non se voglia discutere e votare prima l'articolo 4 ministeriale, ovvero l'articolo 6 dell'ufficio centrale, mentre l'articolo 5 non dà luogo a nessuna difficoltà, avendolo il Ministero accettato. Solo fa difficoltà l'onorevole ministro delle finanze in quanto...

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. No, no, non faccio niente. (Marità)

**DI POLLONE**.. In quanto che desidera che l'articolo 4 sia votato prima del 5.

Ho sbagliato dicendo il ministro delle finanze: doveva dire il ministro dell'istruzione pubblica; ma siccome i miei sguardi avevano in quel momento il ministro delle finanze nella loro direzione, così ho fatto uno scambio di parole.

Riprendo la mia esposizione, e dico che il ministro della pubblica istruzione (questa volta non sbagliò più) ha fatto conoscere che desidera sia votato l'articolo 4 prima del 5. Io credo che si potrebbe votare il 5 riservandosi poi a determinare se si debba anteporre o posporre l'articolo 4, quando sarà accettato o no dal Senato; mentre se il Senato accetta l'emendamento dell'ufficio centrale, l'articolo 6 trova naturalmente il suo luogo dove è stato collocato, cioè dopo l'articolo 5.

Ammettendo la mia riserva, quando l'articolo 4 del Ministero sia preferito all'emendamento dell'ufficio, allora si potrà decidere se debba essere posto davanti o dopo all'articolo 5.

Concludo dicendo che il Senato farebbe cosa utile di votare l'articolo 5 e quindi di riservare la discussione sull'articolo 6, emendato dall'ufficio, e decidere allora la questione di priorità fra i due articoli.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho difficoltà alcuna di accettare l'ordine suggerito dall'onorevole preopinante, perchè qualora poi si credesse dopo di poter cambiare la redazione di questo articolo, non attenendosi cioè all'ordine, col quale furono votati, io credo che questo sarebbe una modificazione, una disposizione di pura forma che non implicherebbe niente col voto, dimodochè non può fare difficoltà.

Solamente mi si permetta di far ancora osservare che l'articolo 6 della Commissione implica molte cose, e diverse questioni: non comprende unicamente la questione di massima, la quale è stabilita nell'articolo 4, e che per conseguenza prima di votarla bisognerebbe deliberare tutte queste questioni, bisognerebbe almeno separarle nei diversi loro aspetti: la questione principale, che ora verte è quella se si debba unicamente dire: « invigilerà per mezzo di ispettori » oppure di dire: « spetta al ministro di invigilare a tutela della morale, » e via dicendo. Questi sono i motivi per cui l'articolo 6 non si potrebbe votare.

**MAMELI**, relatore. La prima parte si potrebbe votare. Quella di cui parla il ministro è la seconda.

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA  
CONVENZIONE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA  
DI SANTA TERESA IN TORINO.**

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.  
Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già  
votato dalla Camera elettiva onde approvare una convenzione  
fra le finanze dello Stato ed il municipio di Torino pel pro-  
lungamento della via di Santa Teresa allo scalo della ferrovia  
di Novara. (Vedi vol. Documenti, pag. 681.)

Trattandosi d'un'opera urgente sia in ordine allo scopo a  
cui è diretta, sia perchè tende a dar lavoro in questa rigida  
stagione, io oso raccomandare alla sollecitudine del Senato

questo progetto di legge che spero non incontrerà seria op-  
posizione.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro delle finanze  
della presentazione di questo progetto che sarà al solito stam-  
pato e distribuito.

Il Senato è convocato per domani alle ore due in seduta  
pubblica per continuare la discussione sul progetto di legge  
pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istru-  
zione pubblica.

Le schede raccolte per la nomina della Commissione creata  
colla legge del 29 maggio saranno mandate agli stessi scruta-  
tori già precedentemente nominati, acciò ne facciano lo  
spoglio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.